

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Data del consolidamento

Come evidenziato nel par. 53 della bozza del documento OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, il nuovo testo dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 127/1991, prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".

La vigente versione del documento OIC 17 al par. 64 prevedeva quanto segue:

Si raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta (conseguentemente, nel prosieguo del documento si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33

Tale disposizione era stata ripresa nella bozza del nuovo documento (par. 48 della versione track-changes) ma poi è stata eliminata. Si ritiene che quella raccomandazione sia ancora estremamente utile. In fatti ora la norma ora prevede due alternative (tra cui la data di acquisizione) ma non indica quale sia quella tecnicamente più corretta. Si suggerisce pertanto di mantenere la raccomandazione.

Rilevazione iniziale del metodo del patrimonio netto

Le considerazioni appena proposte in merito alla redazione del bilancio consolidato valgono anche per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Infatti anche in questo caso la norma (codice civile, articolo 2426, primo comma, numero 4) consente ora due alternative ma non indica quale sia quella tecnicamente più corretta.

Si suggerisce pertanto di aggiungere al testo del paragrafo 155 bozza del documento OIC 17 quanto era già previsto nel par. 155 del documento OIC 17 vigente:

In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto tecnicamente più corretto (conseguentemente, nella presente sezione si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell'articolo 2426, primo comma, numero 4.

Iscrizione della riserva relativa al metodo del patrimonio netto

Nel documento OIC 17 vigente i paragrafi 171 e 172 chiariscono le modalità di costituzione e di utilizzo della riserva non distribuibile richiesta dal codice civile per l'accantonamento delle plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto:

171. L'obbligo di accantonamento ad una "*Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni*" da applicazione del metodo del patrimonio netto deve intendersi imposto dall'articolo 2426, numero 4 solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla "*perdita propria*" della partecipante.

Pertanto:

a) se l'utile d'esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, quest'ultima è soggetta al citato divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione dell'utile d'esercizio, la rivalutazione deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell'ambito della voce AVII "*Altre riserve*";

b) se l'utile d'esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (assorbimento parziale), l'importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all'utile d'esercizio della partecipante (o alla parte che residua dopo aver assolto l'obbligo di destinazione alla riserva legale);

c) se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all'accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la "*perdita propria*" della partecipante.

172. Tale riserva può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

Tali disposizioni sono state eliminate nella bozza del nuovo documento.

Si ritiene, però, che esse siano ancora di grande utilità per orientare il comportamento dei redattori del bilancio e per evitare comportamenti difformi. Pertanto, si suggerisce di mantenere i due paragrafi eliminati (aggiornando la numerazione delle "*Altre riserve*").

Cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni (con adozione del metodo del patrimonio netto)

Il par. 181 della bozza del documento OIC 17 (così come il par. 184 della versione vigente) prevede quanto segue.

181. Nel caso in cui la società posseda una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto.

Si fa riferimento a partecipazioni sia di controllo che di collegamento, ma in realtà la disposizione può essere applicata in quei termini ("la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato") solo per le partecipazioni di collegamento, che sono iscritte nel bilancio consolidato al valore

derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Invece le partecipazioni di controllo (salvo cause di esclusione, che renderebbero comunque problematica anche la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto) non sono presenti come tali nel bilancio consolidato, ma vengono consolidate.

Si rileva peraltro che, se la società ha provveduto a consolidare una partecipazione di controllo, dispone comunque di tutti gli elementi per ricostruire correttamente il valore da attribuire a quella partecipazione applicando il metodo del patrimonio netto con il procedimento retroattivo previsto alla lettera a) del successivo paragrafo 182. Si suggerisce pertanto di modificare il par. 181 come segue-

181. Nel caso in cui la società possieda una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione **di collegamento** è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato **mentre il valore della partecipazione di controllo secondo il metodo del patrimonio netto va determinato retroattivamente a partire dalla data di acquisizione, come previsto dalla lettera a) del par. 182, sulla base delle informazioni già disponibili per la redazione del bilancio consolidato**. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto.

Rendiconto finanziario

Con riferimento alle osservazioni sulla bozza del documento OIC 10 Rendiconto finanziario già inviate dallo scrivente (a cui si rimanda) si suggeriscono le seguenti modifiche agli schemi di rendiconto finanziario presentati nell'appendice A:

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

....		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto operativo</i>		
Accantonamenti ...		
...		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccno		
<i>Variazioni del capitale circolante netto operativo</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
...		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccno		
...		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		
<i>Incremento/(decremento) delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
<i>Incremento/(decremento) delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione</i>		

Altri ricavi operativi		
(Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)		
(Costi per servizi)		
(Salari e stipendi; oneri sociali)		
(Incremento)/decremento delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
(Altri costi operativi)		
1. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccno		
<i>Variazioni del capitale circolante netto operativo</i>		
Decremento/ (incremento) delle rimanenze		
Decremento/ (incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/ (incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto operativo		
2. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccno		
<i>Altri flussi dell'attività operativa</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e del TFR)		
Altri incassi/pagamenti		
<i>Totale altri flussi dell'attività operativa</i>		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Refusi

Nell'appendice A, esempio 2, la voce 17 del conto economico non è conforme al dettato dell'art. 2425 del codice civile, che non prevede (a differenza delle voci precedenti) di indicare distintamente gli oneri finanziari anche verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.